mine, per i prodotti soggetti al regolamento n. 136/66/CEE e per le operazioni disciplinate da detto regolamento, il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento alle ore 0.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1969. Le disposizioni degli articoli da 2 a 4 hanno effetto a partire dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/69 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 1969
relativo a talune misure da adottare per i prodotti dell'avicoltura in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, nella misura in cui sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento ;

considerando che è opportuno fissare in modo forfettario gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ; che si rivela possibile rinunciare alla loro applicazione allorchè l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento è di scarso rilievo ;

considerando che l'effetto di queste misure è identico per le importazioni e per le esportazioni ;

considerando che i prodotti dell'avicoltura sono considerati derivati dai cereali ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, i prezzi d'intervento dei cereali sono diminuiti dell'11,11 % ; che di conseguenza è opportuno tener conto dell'incidenza di tale diminuzione per i cereali da foraggio sui prodotti dell'avicoltura ;

considerando che nell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [2], è tenuto conto, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1586/69, degli articoli 1, 2 e 3 dello stesso regolamento; che negli scambi l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 compensa gli effetti degli articoli 1 e 2 dello stesso regolamento; che tale compensazione ha per conseguenza che in pratica è possibile applicare negli scambi l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 senza alcun adattamento ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ha prorogato per la Francia, sino a una data da stabilire quanto prima, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3]; che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, tale sospensione non ha più alcuna ragion d'essere per i prodotti dell'avicoltura;

---

[1] GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

[2] GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

[3] GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazione riscossi all'esportazione dalla Francia sono fissati per i prodotti

a) di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 [2], nell'allegato I ;

b) di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], nell'allegato II ;

c) all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 [4], relativo al regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, che abroga il regolamento n. 48/67/CEE, nell'allegato III.

Articolo 2

Il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 spira, per i prodotti cui si applicano i regolamenti n. 122/67/CEE, 123/67/CEE e 170/67/CEE e per le operazioni soggette a detti regolamenti, il giorno di entrata in vigore del presente regolamento alle ore 0.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1969.

Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

ALLEGATO I

Sovvenzioni ed importi di compensazione nel settore delle uova

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni ed importi di compensazione
1	2	3
		FF/unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :	
	I. Uova di volatili da cortile :	
	a) Uova da cova (a)	0,012
		FF/kg
	b) altre	0,149
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :	
	I. atti ad usi alimentari :	
	a) Uova sgusciate :	
	1. essiccate	0,634
	2. altre	0,173
	b) Giallo d'uova :	
	1. liquido	0,305
	2. congelato	0,325
	3. essiccato	0,643

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

ALLEGATO II

Sovvenzioni ed importi di compensazione nel settore del pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni ed importi di compensazione
1	2	3
		FF/unità
01.05	Volatili vivi da cortile :	
	A. Di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	0,018
		FF/kg
	B. Altri :	
	I. Galli, galline e polli	0,091
	II. Anatre	0,136
	III. Oche	0,107
	IV. Tacchini	0,115
	V. Faraone	0,155
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :	
	A. Volatili interi :	
	I. Galli, galline e polli :	
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,109
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,129
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,139
	II. Anatre :	
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,161
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,194
	III. Oche :	
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	0,152
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	0,167
	IV. Tacchini	0,164
	V. Faraone	0,222

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni ed importi di compensazione
1	2	3
		FF/kg
02.02 (seguito)	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :	
	I. disossate	0,341
	II. non disossate :	
	a) Metà o quarti :	
	1. di galli, galline e polli	0,139
	2. di anatre	0,194
	3. di oche	0,167
	4. di tacchini	0,164
	5. di faraone	0,222
	b) Ali intere, anche senza la punta	0,114
	c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali	0,079
	d) Petti e pezzi di petti :	
	1. di oche	0,275
	2. di tacchini	0,270
	3. di altri volatili	0,213
	e) Cosce e pezzi di cosce :	
	1. di oche	0,242
	2. di tacchini :	
	aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi	0,131
	bb) altre	0,238
	3. di altri volatili	0,188
	f) altre	0,341
	C. Frattaglie	0,079
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia :	
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	1,217
	B. altri	0,201
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :	
	C. Grasso di volatili	0,210
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi ; grasso d'oca o di altri volatili, pressato o fuso :	
	B. Grasso di volatili, pressato o fuso	0,210
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	B. altre :	
	1. di volatili :	
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a)	0,438
	b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (a)	0,263
	c) altre	0,175

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

ALLEGATO III

Sovvenzioni ed importi di compensazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni ed importi di compensazione
1	2	3
		FF/kg
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati dalle albumine :	
	A. Albumine :	
	II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) :	
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina :	
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)	0,589
	2. altre	0,082

REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1969

relativo a talune misure da adottare nel settore degli ortofrutticoli in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da approvare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 6 rel regolamento (CEE) n. 1586/69 ha prorogato per la Francia, fino a data da stabilirsi il più rapidamente possibile, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [2] ; che tale sospensione non è più necessaria per il settore degli ortofrutticoli ;

considerando che le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma del regolamento (CEE) n. 653/68 termina, per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento (CEE) n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1229/69 [4], nonché per le operazioni contemplate dallo stesso regolamento e dal regolamento n. 159/66/CEE [5], alle ore zero del giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entrerà in vigore il 25 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(4) GU n. L 159 del 1°. 7. 1969, pag. 5.
(5) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.